Legge 15 aprile 1985, n. 140 -

Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

Art. 1

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

1. Con effetto dal 1 gennaio 1895, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione sociale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10000 mensili dal 1_ gennaio 1985, elevata a lire 20000 mensili dal 1_ luglio 1985 ed elevata a lire 30000 mensili dal 1_ gennaio 1987, per tredici mensilità, a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare.
2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), è costituito, oltreché dal coniuge, dalle persone menzionate negli artt. 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.
5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1_ gennaio 1988, è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
6. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente.
8. In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

10. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1_ gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1_ gennaio 1985.
12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.

Art. 2

Aumento della pensione sociale

1. Con effetto dal 1_ gennaio 1985, la pensione sociale di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento è pari a lire 975000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 75000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui al presente articolo;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché di una ulteriore imposta pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da importo e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), è costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli artt. 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.
7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
8. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

9. La domanda per ottenere l'aumento corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'Inps attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. In sede di prima applicazione l'Inps è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1_ gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.

Art. 3

Pensioni assorbite nel trattamento minimo

1. Con effetto dal 1_ gennaio 1985, alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi successivamente assorbite nel trattamento minimo, è attribuito un aumento pari a lire 100000 mensili.
2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti dalle pensioni indicate al comma stesso è rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilità.
3. L'aumento mensile è corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1_ gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1_ gennaio 1986 e del residuo importo dal 1_ gennaio 1987.

Art. 4.

Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali

1. Con effetto dal 1_ gennaio 1985, le pensioni con decorrenza anteriore al 1_ gennaio 1984, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, aventi titolo alla maggiorazione di cui all'art. 14-quater, commi 3 e 4, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate mensilmente come segue:
1) in misura pari a lire 2000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;
2) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione.
2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo, spettante al 31 dicembre 1984 secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 6, comma 6, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di riversibilità.

4. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono la maggiorazione prevista dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, superiore a lire 80000 mensili ovvero inferiore a lire 40000, di cui lire 20000 dal 1_ gennaio 1985; ulteriore lire 10000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1_ gennaio 1986, ulteriori lire 10000 mensili rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1_ gennaio 1987.
6. Gli aumenti mensili, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20000 dal 1_ gennaio 1985, sino a lire 40000 dal 1_ gennaio 1986 e per intero dal 1_ gennaio 1987.
7. Qualora i soggetti abbiano diritto all'applicazione del precedente art. 3 e del presente articolo, non si provvede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il trattamento più favorevole.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Anno 1968 e anteriori 2,6; Anno1969...2,5; Anno 1970...2,5; Anno 1971...2,5; Anno 1972...2,4; Anno 1973...2,0; Anno 1974...1,8; Anno 1975...1,7; Anno 1976...1,6; Anno 1977...1,6; Anno 1978...1,5; Anno 1979...1,4; Anno 1980...1,3; Anno 1981...1,2; Anno 1982...1,1; Anno 1983...1,0;